

Lettera d'invito

Procedura ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.n.50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) con richiesta di offerta (R.d.O) e valutazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "Sperimentando insieme nuove opportunità" PERIODO 01 Giugno 2020 – 31 Ottobre 2021 LOTTO UNICO CIG: 8205664824.

PREMESSA

La presente "Lettera d'invito" regola il funzionamento dei relativi istituti previsti nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) per l'affidamento del progetto "Sperimentando Insieme Nuove Opportunità" del Municipio Roma IV.

Il Municipio Roma IV, Direzione Socio-Educativa, nell'ambito degli interventi di inclusione sociale e in linea con i principi della L. n. 328/00, intende rispondere ai bisogni dei cittadini adulti residenti nel Municipio IV, mediante la realizzazione del progetto: "Sperimentando Insieme Nuove Opportunità" previsto nel Piano Sociale Municipale 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 20/2019.

Il Municipio Roma IV ha già negli anni passati realizzato interventi di sostegno al reinserimento lavorativo di persone adulte in condizioni di fragilità socio-economica.

Alla luce della necessità di riqualificazione professionale sempre più ampia della popolazione estromessa dal mercato del lavoro si intende realizzare un progetto di sostegno socio-economico alla persona che veda l'offerta di percorsi di orientamento professionale e l'attivazione dei tirocini lavorativi retribuiti.

il progetto si iscrive in quanto stabilito dalla D.G.R. Lazio n.511 del 30/12/2013 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale".

Il progetto prevede attività finalizzate a promuovere l'attivazione del territorio, la formazione e l'inserimento lavorativo di persone adulte, con l'obiettivo di sviluppare processi di inclusione sociale, che accrescano il senso di autodeterminazione e le capacità/potenzialità del singolo individuo.

Sezione I STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell'Amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione: Roma Capitale -Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa - Servizio Sociale

Indirizzo: Roma – 00156 – via Tiburtina, n. 1163

Codice NUTS: ITI43

Tel. 0669605601 – 0669605602

Fax. 0669605324

PEC: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

2. Dirigente responsabile

Dott. Paolo Cesare Lops, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV.

3. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.)

Ai sensi degli artt. 4-5-6 L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art.31 Comma 1 del Codice le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite all' Assistente Sociale Dott.ssa Maura Nardoni - e-mail: maura.nardoni@comune.roma.it tel. 06/69605613.

4. Comunicazioni

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la relazione tecnico illustrativa e schema di contratto di cui all'art. 23 comma 15 del Codice e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito illimitato e diretto sul sito istituzionale del Municipio Roma IV e sulla piattaforma MePA.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

Le offerte vanno redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dalla presente lettera d'invito e dalla piattaforma MePA **a pena di esclusione**.

Sezione II OGGETTO DELL'APPALTO

5 Tipo di appalto:

Appalto di Servizi.

Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, con richiesta di offerta su sistema informatico MePA.

Contratto per appalto dei servizi sotto soglia come indicato negli artt. 35 e 36 del Codice.

6. Luogo di esecuzione, di consegna e di prestazione dei servizi

Il progetto "Sperimentando Insieme Nuove Opportunità" si svolgerà presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Municipale all'interno del territorio del Municipio IV di Roma Capitale via Tiburtina n.1163.

7. Codice di Gara

gara n. 7685644 CIG n. 8205664824

8. Oggetto dell'Appalto

Oggetto del servizio "Sperimentando Insieme Nuove Opportunità" del Municipio Roma IV

9. Lotto Unico

L'appalto non comporta una suddivisione in lotti stante la natura omogenea delle prestazioni.

Sezione III PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

10. Scelta del contraente e affidamento del servizio

Le imprese potranno presentare apposita offerta mediante la piattaforma telematica MePA accessibile dal sito internet: <https://www.acquistinretepa.it>, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera d'invito, dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, dalla relazione tecnico illustrativa e dalla piattaforma MePA per l'affidamento del progetto "Sperimentando Insieme Nuove Opportunità" del Municipio IV.

Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti sulla Piattaforma suddetta, abilitati alla sezione —Servizi Sociali alla data di attivazione della procedura di gara.

Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alla registrazione e alla partecipazione alla procedura si rinvia al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html.

Lo strumento telematico delle gare on line garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC.

Il «**profilo di committente**», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice, è il seguente: <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page>.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla Piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

11. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Lettera d'invito

Allegato A Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Allegato B Schema di contratto

Allegato C Domanda di partecipazione

Allegato D Dichiarazione posizione INPS_ Mod. 45

Allegato E Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Delibera di G.C. n. 13 del 31/01/19 di approvazione del PTPCT 2019/2021

Allegato F Protocollo di vigilanza collaborativa con Roma Capitale stipulata con l' ANAC in data 19.07.2017

Allegato G Protocollo di intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21.07.2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture"

Allegato H DGUE editabile

Allegato I Dichiarazione Antipantouflage

Allegato J Dichiarazione CCIAA

Allegato K Condizioni contrattuali

Allegato L Schema offerta economica

Allegato M Dichiarazione accettazione protocolli (allegati F-G-H)

Allegato N Informativa sulla Privacy

Allegato O Autocertificazione antimafia

Sezione IV IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E FONDI DISPONIBILI

L'importo totale a base di gara è pari a € 111.583,05 (Centoundicimilacinquecentoottantatre/05) (esclusa IVA al 22% se dovuta).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00).

Finanziamento: fondi di bilancio Municipale per l'anno 2020-2021.

Il progetto si dovrà svolgere presumibilmente dal 01 Giugno 2020 fino al 31 Ottobre 2021, e comunque dalla data di affidamento per 16 mensilità.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli –prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell' art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sezione V TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente sulla piattaforma MePA, nella sezione prevista per le comunicazioni con i fornitori entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di invio del presente invito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione al fornitore che risulterà accessibile a tutti i partecipanti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Termine per il ricevimento delle offerte: 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sulla piattaforma MePA.

12. Durata dell'offerta

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di 180 gg qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima.

13. Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione

L'affidamento del Servizio avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sarà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera a) del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida, purché venga raggiunto **il punteggio tecnico minimo necessario per l'acquisizione di idoneità pari a 50/80.**

I concorrenti che avranno contabilizzato meno di 50 punti sull'offerta tecnica non potranno accedere alla fase successiva di valutazione relativa all'offerta economica e verranno esclusi dalla gara.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di contratto.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, verranno nominati con successivi provvedimenti il seggio di gara e una Commissione giudicatrice che procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub-criteri indicati nel presente invito al punto 25, nonché alla valutazione dell'Offerta Economica.

Sezione VI INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO

14. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, novellato dal D.L. n. 135/2018;
- b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione d'impresе aderenti al contratto di rete (nel proseguimento, aggregazione d'impresе di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 47, comma settimo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c (consorzi stabili).

I concorrenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, le certificazioni e le dichiarazioni indicate nella presente sezione secondo le modalità tassativamente indicate. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, è soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. Condizioni relative all'appalto

Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla procedura negoziata, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — **a pena di esclusione** — una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ovvero **€ 2.231,66** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l'appalto è finanziato con fondi del bilancio di Roma IV, 2020 – 2021. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nello schema di contratto (allegato C).

Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad Organismi operanti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura (ai sensi del D.P.C.M. 30/3/2001 recante: "atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 08/11/2000 n. 328").

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

16. Requisiti degli operatori economici

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d'interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale. I requisiti di cui sopra sono attestati, in questa fase, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto.

Si richiede altresì, ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019:

- Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n.165 del 2001, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endo-procedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

Ai sensi della L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e) e ss.mm.ii.:

- Dichiarazione del/i titolare/i o del/i rappresentate/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità — entro il secondo grado — tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

ovvero:

- Dichiarazione del/i titolare/i o del/i rappresentate/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado -- tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

17. Raggruppamenti temporanei, Consorzi, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

È ammessa a presentare offerta anche la forma giuridica di raggruppamento di operatori economici per soggetti, tutti iscritti al mercato elettronico M.E.P.A., appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La dichiarazione dell/i titolare/i o dell/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021, novellato da ultimo con la D.G.C. n.13 del 31 gennaio 2019: nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui al presente punto, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento /consorzio ordinario.

Solo in caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;
- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;

Dovrà essere presentata **dichiarazione di impegno**, ai sensi dell'art. 48, comma 12 e 13 del Codice, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio;

La dichiarazione di impegno di cui al presente punto dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. Il mandato dovrà essere presentato dal soggetto mandatario.

L'atto costitutivo dovrà essere presentato dal soggetto mandatario.

Solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi già formalmente costituiti: raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice; consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dovrà essere presentato **mandato collettivo speciale con rappresentanza** a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dall'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 13 del Codice; I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dovranno, altresì a pena d'esclusione, produrre l'atto costitutivo.

La stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore Economico" sul Portale AVCP

(<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della BUSTA "A", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere alla sua esclusione.

18. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del citato D.Lgs. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;

- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) in originale o copia autenticata, il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi;

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

19. Subappalto

È vietato il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la materia del Progetto prevede che la qualificazione professionale dell'Organismo e delle figure professionali siano condizione essenziale a garanzia del soddisfacimento dell'esigenza degli utenti coinvolti e che, quindi, siano valutate in maniera specifica ai fini dell'individuazione dell'offerta più idonea.

20. Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 83 del comma del Codice i criteri di selezione riguardano esclusivamente i seguenti requisiti:

- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
- REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

21. Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese – Sezione Ordinaria/sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente;

2. i documenti statuari e costitutivi per i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328", per i quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.,

3. il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

4. di non trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione, come previsto all'art.80 del Codice;

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

6. di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019 – 2020 - 2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019.

22. Requisiti di Capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono comprovati da:

1) dichiarazione che il concorrente abbia realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato specifico medio annuo per servizi simili o analoghi al settore oggetto della gara pari ad almeno il 50% all'importo a base di gara; la richiesta di fatturato minimo di cui all'art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata al fine di favorire la massima partecipazione alle piccole e medie imprese ed anche a nuovi soggetti del mercato di recente costituzione in conformità alle vigenti direttive comunitarie.

2) idonea referenza bancaria: ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3) dichiarazione che il concorrente abbia rispettato, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi all'anno 2018.

4) non avere avuto patrimonio netto negativo. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- in caso di Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c., depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero:

- in caso di SOCIETA' DI PERSONE in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO Società di persone sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero:

- in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO Persone fisiche sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero:

- in caso di ONLUS in regime ordinario: Modello unico Enti non commerciali sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero:

- in regime semplificato in caso di SOCIETA' DI PERSONE: conti di mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale, validati da iscritti presso il registro dei Revisori contabili, ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

ovvero:

- in caso di consorzi: il PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.), sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del soggetto;

ovvero:

- in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: asseverazione rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione ovvero analoghe figure;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'assenza dei requisiti economico finanziari e il mancato invio della dichiarazione richiesta nei modi previsti è causa di esclusione.

23. Requisiti di Capacità tecnica e professionale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

- dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione della gara, nel settore oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi che nel loro insieme concorrano a raggiungere una somma pari almeno il 50% dell'importo a base di gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui al punto 17 i suddetti requisiti del punto 20 si intendono cumulabili tra tutti i soggetti del raggruppamento. In accordo all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 il soggetto capogruppo (mandatario) deve concorrere al raggiungimento per almeno il 40% mentre per ciascun mandante deve concorrere per almeno il 10%.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/ o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

La comprova del requisito può essere altresì fornita come segue:

- fatture e/ o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., comprovanti l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari.

Tutti i documenti sopra citati sono inseriti dal concorrente nel sistema AVC-PASS.

L'assenza dei requisiti tecnico professionali e il mancato invio della dichiarazione richiesta nei modi previsti è causa di esclusione.

24. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) e comma 10 bis del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

80	Offerta tecnica
20	Offerta economica

100	Punteggio totale
-----	------------------

25. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA	
CRITERI	PUNTEGGIO
<p style="text-align: center;">Punto 1) QUALITÀ DEL PROGETTO E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Descrizione: proposta di organizzazione delle attività progettuali, con specifica e dettagliata illustrazione delle ipotesi teoriche, della metodologia applicata, dei processi di lavoro suddivisi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica illustrativa, dei ruoli e delle funzioni del personale impiegato dando rilevanza alla coerenza delle fasi e degli snodi essenziali che definiscono il servizio</p>	<p>Punteggio criterio max 50</p>
<p>Sub-criterio 1a) – Valutazione Qualitativa – Processo di lavoro: organizzazione e modalità di realizzazione delle attività progettuali relative ai percorsi di orientamento al lavoro, sostegno e inserimento nei tirocini.</p> <p>Parametro Valutazione della coerenza, completezza e chiarezza della proposta di organizzazione delle azioni progettuali, con particolare riferimento alle ipotesi teoriche e alla metodologia applicata alle attività in relazione agli obiettivi indicati nella relazione tecnico illustrativa.</p> <p>Punteggio sub-criterio max 20</p>	
<p>Sub-criterio 1b) – Valutazione Qualitativa – Progetto del servizio: descrizione della distribuzione dei ruoli e delle funzioni del personale impiegato e strategie impiegate per implementare l'attivazione del territorio e delle Aziende ospitanti relative alla relazione tecnico illustrativa.</p> <p>Parametro Valutazione del funzionamento organizzativo con particolare attenzione alla distribuzione dei ruoli e ambiti di responsabilità assegnati al personale impiegato, metodologia proposta per il coinvolgimento attivo di altri soggetti pubblici e privati del territorio con particolare attenzione agli spazi e agli strumenti di interazione.</p> <p>Punteggio sub-criterio max 15</p>	
<p>Sub-criterio 1c) – Valutazione Qualitativa – Progetto personalizzato (Piano Assistenza Individualizzato) dell'utente: costruzione di una progettazione centrata sulla Persona anche in riferimento al suo contesto di vita.</p> <p>Parametro Valutazione delle connessioni tra l'analisi della situazione, la progettazione e</p>	

<p>l'attuazione dell'intervento con particolare riferimento alla flessibilità delle azioni proposte e alla costruzione di un sistema di opportunità nei percorsi individuati per i singoli cittadini e per il contesto.</p> <p>Punteggio Sub-criterio max 15</p>																
<p>Punto 2) VALUTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO</p> <p>Sub-criterio 2a) – Valutazione Quantitativa – Sarà oggetto di valutazione delle qualifiche professionali degli operatori proposti sulla base dei curricula previsti dalla relazione tecnico illustrativa.</p> <p>Parametro</p> <p>Valutazione quantitativa delle esperienze professionali, in servizi inerenti l'attivazione di percorsi di inclusione per persone fragili oltre all'esperienza minima per ciascuna figura professionale richiesta dall'oggetto dell'appalto, misurate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento max di cinque anni. Le esperienze cumulate negli stessi periodi verranno valutate in modo cumulativo.</p> <p>Il curriculum, unico per ciascuno dei concorrenti, debitamente sottoscritto in originale con la disponibilità espressa all'impiego nel servizio in oggetto verrà misurato sulla base del seguente range.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range – Mesi di esperienza</th> <th>Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 mesi</td> <td>5 punti</td> </tr> <tr> <td>Da 49 a 59 mesi</td> <td>4 punti</td> </tr> <tr> <td>Da 37 a 48 mesi</td> <td>3 punti</td> </tr> <tr> <td>Da 25 a 36 mesi</td> <td>2 punti</td> </tr> <tr> <td>Da 13 a 24 mesi</td> <td>1 punti</td> </tr> <tr> <td>< 12 mesi</td> <td>0 punti</td> </tr> </tbody> </table>		Range – Mesi di esperienza	Punteggio	60 mesi	5 punti	Da 49 a 59 mesi	4 punti	Da 37 a 48 mesi	3 punti	Da 25 a 36 mesi	2 punti	Da 13 a 24 mesi	1 punti	< 12 mesi	0 punti	<p>Punteggio criterio max 20</p>
Range – Mesi di esperienza	Punteggio															
60 mesi	5 punti															
Da 49 a 59 mesi	4 punti															
Da 37 a 48 mesi	3 punti															
Da 25 a 36 mesi	2 punti															
Da 13 a 24 mesi	1 punti															
< 12 mesi	0 punti															
<p>Psicologo punteggio max 5</p>																
<p>Assistente sociale punteggio max 5</p>																
<p>Tutor tirocini punteggio max 5</p>																
<p>Tutor tirocini punteggio max 5</p>																
<p>Punto 3) SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DI RESTITUZIONE DEI DATI</p> <p>Sub-criterio 3a) – Valutazione Qualitativa – Sarà oggetto di valutazione la descrizione del sistema di monitoraggio, delle risorse e della strumentazione utilizzata per la raccolta e la restituzione dei dati, allegata alla proposta progettuale e coerente con quanto richiesto dalla relazione tecnico illustrativa.</p> <p>Parametro</p> <p>Chiarezza, gestibilità ed adeguatezza delle procedure e degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati e il monitoraggio.</p> <p>Modalità di raccolta, elaborazione, analisi dei dati e restituzione del risultato al</p>		<p>Punteggio criterio max 10</p>														

Servizio Sociale a sostegno della progettualità.	
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA	Max 80 punti

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA Max 80 punti

A ciascuno degli elementi sottoposti a **Valutazione Qualitativa** di cui ai **Criteri Punti 1 sub-criterio a) b) c) e 3 sub criterio a)**, è assegnato un punteggio discrezionale da parte di ciascun commissario, attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno, in applicazione del metodo aggregativo compensatore.

I coefficienti verranno determinati secondo range di attribuzione individuati all'interno della tabella di seguito riportata:

Valutazioni

Coefficiente Valutazione	ottimo
1,00 – 0,76	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante.
Coefficiente Valutazione:	buono
0,75– 0,51	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo.
Coefficiente Valutazione	superficiale
0,50 – 0,26	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale.
Coefficiente Valutazione:	gravemente insufficiente
0,25 – 0,01	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato .

L'assegnazione del coefficiente da applicare alle **Valutazioni Qualitative** costituente il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);
- **n** = numero totale dei requisiti;
- **W_i** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- **V(a)_i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- **Σ_n** = sommatoria

L'assegnazione del punteggio alla **Valutazione Quantitativa di cui al Punto 2 sub-criterio 2^a** costituente il valore tecnico dell'offerta, viene assegnato seguendo la tabella riportata che prevede

un punteggio specifico per ogni range. La Valutazione Quantitativa non è soggetta a riparametrazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti che non avranno raggiunto per il **punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 50, non saranno ammessi alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche** ed alle successive fasi del procedimento in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali e data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.

26. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max} * W_i$$

Dove:

- R_i = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
- R_{max} = valore ribasso dell'offerta più conveniente
- W_i = punteggio attribuito al requisito (=20)

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

27. Metodo per il calcolo dei punteggi

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

L'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Resta fermo il disposto di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, in merito alla facoltà di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

28. Lingua di riferimento

Tutta la documentazione dovrà essere disponibile in lingua italiana.

29. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice avverrà ai sensi dell'art. 216, comma tredicesimo, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa AVCP n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il - PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'Amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Il Seggio di Gara, è tenuto a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, richiederà all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. Resta salvo ed impregiudicato il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Ai fini della verifica sul sistema AVCPass dei requisiti generali e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 del Codice accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Codice:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai punti precedenti non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis)

30. Offerta: Modalità di presentazione, formazione e invio

- a) La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del M.E.P.A. con le prescrizioni tecniche ivi previste in accordo alla documentazione riportata al punto n.32.
- b) Le buste telematiche virtuali devono essere caricate sulla piattaforma telematica "Acquisti in Rete" all'indirizzo <http://www.acquistinretepa.it>.
- c) Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessario essere registrati sulla Piattaforma MEPA e abilitarsi alla sezione "Servizi Sociali" alla data di attivazione della procedura di gara.
- d) Mediante la Piattaforma telematica MEPA sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazione.
- e) I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema M.E.P.A., nonché nella lettera di invito ad RDO.
- f) Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale MEPA.
- g) Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MEPA non saranno prese in considerazione.

- h) La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.
- i) La documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- j) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
- k) L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- l) Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- m) Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- n) Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- o) La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:

“BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo punto 32 a per l'ammissione alla gara;

“BUSTA VIRTUALE TECNICA” – contenente la documentazione tecnica di cui al successivo punto 32 b per l'attribuzione dei relativi punteggi.

“BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – rappresentata dal format generato alla piattaforma del MePA per l'attribuzione dei relativi punteggi e dal modello schema dell'offerta economica (allegato L).

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

31. Sottoscrizione dei documenti di gara

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta tecnica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore dovrà allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Se non diversamente specificato e ammessa la copia semplice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

32. Formazione ed invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

A. BUSTA VIRTUALE A contenente la **documentazione amministrativa**:

All'interno della piattaforma M.E.P.A. dovrà essere inserita la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale:

- a) Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni redatta secondo il modello allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. **(Allegato C)**
- b) Documento di Gara Unico Europei (DGUE), compilato e sottoscritto; il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del M.I.T. "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicata nella G.U.n.174 del 27.07.2016 **(Allegato H)**.
- c) Autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva da effettuarsi indicando i dati contenuti nel modello **(Allegato D)**;
- d) Copia del "Protocollo d'Integrità" di Roma Capitale compilato secondo il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina dal/i titolare/i o dal/i legali/i rappresentante/i o da altra persona munita di specifici poteri di firma. La mancata presentazione comporterà l'automatica esclusione dalla gara **(Allegato E)**.
- e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso, relativa al possesso requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, adeguata al servizio da espletare. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito del possesso dei suddetti requisiti, dovrà far capo all'intero raggruppamento e, pertanto, potrà eventualmente essere posseduto pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento **(allegato H)**.
- f) Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011. La dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 85, comma 2 de D.Lgs 159/2011 e/o potrà essere resa dal Legale Rappresentante, per conto dei soggetti di cui il sopra citato articolo, indicati in via omnnicomprensiva:
 - Titolare o Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale o s.r.l.;
 - un Socio o Direttore Tecnico, se si tratta di SNC;
 - Soci accomandatari o Direttore Tecnico, se si tratta di Sas;
 - Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, Direttore Tecnico o Socio Unico persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;**(Allegato O)**.
- g) Organigramma aggiornato dei dipendenti (a qualunque titolo assunti, aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferente agli ultimi tre anni a far data dalla presente ai fini negoziali e/o poteri autoritativi) afferente agli ultimi tre anni a far data dalla presente ai fini della verifica sull'anti-pantouflage prevista dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'insussistenza del conflitto di interessi dalla lett. e) comma 9, dell'art. 1 della legge 190/2012 **(Allegato J)**.
- h) Schema di contratto firmato per accettazione **(Allegato I)**
- i) Dichiarazione di presa visione e di accettazione degli allegati E_F_G **(allegato M)**.
- j) Consenso al trattamento dei dati **(Allegato N)**
- k) Documentazione attestante idonea referenza bancaria e dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.
- l) Dichiarazione CCIAA **(Allegato J)**
- m) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, l'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,

indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima. In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

- n) Quietanza del deposito cauzionale provvisorio da effettuarsi secondo le modalità descritte nel presente disciplinare, pari al 2% dell'importo a base di gara e quindi pari a € 2.231,66. In caso di mancata stipula del contratto la cauzione verrà incamerata.

Nel caso di RTI o Consorzi i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o delle singole ditte consorziate.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte con firma digitale e dovranno contenere fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

B. BUSTA VIRTUALE B contenente l'**offerta tecnica** che deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, in versione informatica; all'interno della piattaforma M.E.P.A.; nella sezione "offerta tecnica" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) L'offerta tecnica debitamente compilata secondo lo schema offerta economica Allegato L e secondo il modulo generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete M.E.P.A. e firmata digitalmente per accettazione; la relazione deve essere elaborata secondo le indicazioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e degli altri atti di gara. L'Offerta progettuale dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto indicato al punto 25 dovrà avere un'estensione massima pari a 20 pagine, con formato non superiore a 30 righe e con carattere non inferiore a pt. 11.

2) Elenco nominativo del personale proposto per la realizzazione del servizio con indicata la qualifica professionale ed il ruolo assegnato rispetto alle attività previste nel presente invito e nell'elaborato progettuale presentato dal concorrente ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice. L'elenco dovrà essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo.

3) Curricula del personale in formato europeo ed elaborati secondo quanto previsto dallo specifico sub criterio di valutazione riportato al punto 25. Ogni curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto e dovrà riportare nello stesso documento l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e la dichiarazione sottoscritta dall'operatore di disponibilità a svolgere il servizio per l'intera durata del progetto.

Per gli Assistenti Sociali il curriculum dovrà indicare l'iscrizione all'Albo professionale.

4) Ai fini dell'assegnazione dei punteggi, l'Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto indicato al punto 25; inoltre l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli e non dovrà contenere opuscoli pubblicitari o altri allegati non richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **non ancora formalmente costituito:**

l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/a munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o **G.E.I.E.**

L'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti. In caso di aggregazione di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. **già formalmente costituito:**

l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella Relazione Tecnica Illustrativa, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del Codice, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'articolo 53, comma 6, del Codice e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

C. BUSTA VIRTUALE C contenente l'**offerta economica**: dovrà essere inserita all'interno della Piattaforma M.E.P.A. Nella relativa sezione "offerta tecnica" dovrà essere inserita la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale (in formato p7m). a pena di esclusione:

1. l'offerta, che deve essere presentata compilando il modulo d'offerta generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
2. l'offerta deve altresì essere presentata utilizzando il modello allegato e deve riportare l'indicazione del prezzo offerto dall'operatore economico al netto dell'IVA e della percentuale di ribasso da applicare al prezzo a base di gara, secondo le modalità previste nel M.E.P.A.. Non deve contenere proposte in aumento e/o condizionate.
3. riportare l'indicazione del regime IVA applicato e la relativa normativa di riferimento;
4. riportare un dettaglio delle voci di spesa da sostenere durante lo svolgimento del progetto riguardanti i costi del personale, materiali, costi di gestione ecc.;
5. dichiarazione che il concorrente ha valutato le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio;
6. dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte con firma digitale e dovranno essere corredate di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'intero contenuto dell'offerta economica deve essere predisposto dal /i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da tutti i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) secondo le modalità sopra indicate).

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

33. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 2.231,66**.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 6.11.2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

A pena di esclusione dalla gara, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità o condizioni:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili, presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a **Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 0511700040017084**, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;

c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il — Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione —conforme **all'originale** sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Qualora il concorrente si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7, del Codice dovrà presentare, a pena di esclusione:

- ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - Certificato di Registrazione rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa

- ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione —conforme all'originale sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

Qualora il concorrente sviluppi un —inventario di gas ad effetto serra o —un'impronta climatica (carbon footprint) di prodottori e si avvalga della riduzione del 15% di cui al citato articolo 93, comma 7, Codice dovrà presentare, a pena di esclusione, rispettivamente:

- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione —conforme all'originale sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia

fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti situazioni/certificazioni:

- a) possesso del rating di legalità;
- b) attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) certificazione social accountability 8000;
- d) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) certificazione OHSAS 18001;
- f) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 %, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f), il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione —conforme all'originale sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

Per beneficiare della riduzione del 30%, nel caso di cui alla lett. a) dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM n. 24075 del 14 novembre 2012, - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014).

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le certificazioni dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

A riguardo, si precisa che:

- la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'articolo 103 del Codice.

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata in analogia al disposto di cui **all'articolo 103, comma 5, del Codice.**

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il **garante**.

34. Seggio di Gara e Commissione aggiudicatrice

La documentazione amministrativa sarà verificata in seduta pubblica, dal Seggio di Gara così come stabilito al successivo punto 35. Nella stessa seduta, il Seggio di Gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente invito.

Le offerte tecniche saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione Socio Educativa.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

35. Svolgimento operazioni di gara

Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa e tecnica

In maniera autonoma e in una data anche antecedente a quella della prima convocazione della seduta di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, il seggio di gara, convocherà apposita seduta pubblica dove procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV via Tiburtina 1163 in data che sarà successivamente comunicata.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la sezione comunicazione ai fornitori sul MEPA almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del Municipio Roma IV e a mezzo la sezione comunicazione ai fornitori del portale MEPA, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, la presenza e la completezza della documentazione tecnica presentata. Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio come più avanti definito;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il seggio di gara potrà attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'Ufficio che ha indetto la gara procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Esauriti i compiti previsti dal Seggio di Gara, il R.U.P. informerà dell'esito il presidente della Commissione Giudicatrice che procederà alla convocazione della Commissione Giudicatrice.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della istanza di partecipazione, sono sanabili, ad eccezione del difetto di sottoscrizione e delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare per la parte amministrativa, tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Apertura della busta B – valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara e procederà ad indicare le offerte tecniche ammesse alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche.

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata e all'esito dell'eventuale verifica di congruità, verrà comunicata ai concorrenti la

data di apertura delle offerte economiche attraverso la pubblicazione di un Avviso sul sito internet <http://www.comune.roma.it> – **Municipio IV – Bandi di Gara e sul Portale MEPA.**

In seduta pubblica, la commissione darà lettura, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella stessa seduta la Commissione Giudicatrice, in presenza del R.U.P., procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e valuterà le offerte sulla base della formula prevista procedendo infine alla conseguente proposta di aggiudicazione.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, da comunicazione al RUP, il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, secondo le linee guida dell'A.N.AC., ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione (tecnica), sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

36. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dall'art. 1 c.20 lett.u) L. n. 50/2019 nel caso in cui in base a elementi specifici, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, chiede spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere i profili di non congruità/non sostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 37.

37. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la garanzia definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione, del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis) del Codice.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Sezione VII INFORMAZIONI FINALI

38. Informazioni procedurali

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente, idonea o congrua in relazione all'oggetto contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero dovesse venir meno il relativo stanziamento di bilancio;

b) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara;

c) non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero dovesse venir meno il relativo stanziamento di bilancio. L'Amministrazione si riserva la possibilità di incrementare o modificare le prestazioni richieste, in presenza di circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione non prevedibili al momento della presente gara. (art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di apportare una variazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per le esigenze della procedura e contrattuali.

39. Definizione delle controversie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il provvedimento che determina la esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regione Lazio.

40. Ricorsi

Organismo responsabile delle procedure di ricorso (Denominazione ufficiale): Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Via Flaminia 189, 00196 Roma.

Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 204 del Codice. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice va impugnato, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante.

41. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio IV nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

42. Accesso agli atti

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del Codice medesimo e nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.

Per l'accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara delle relative sedute pubbliche:

Ufficio Relazioni con il Pubblico Municipio IV- via Tiburtina n. 1163 telefono +39.06.69605333-336,
- dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Il modello relativo all'istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il seguente percorso: www.comune.roma.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - Tipologia di atto – Modulistica accesso ai documenti amministrativi (ex L. n. 241/90 e ss.mm.ii.).

43. Informazioni complementari

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste i concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente i riferimenti indicati. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

In conformità al Vademecum "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici" adottato dall'AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d'Asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni nell'ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita.